

COMUNE DI VOLTERRA

Guida per il contribuente al tributo comunale Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2018

PREMESSA

A decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre componenti: l'IMU, la TASI e la TARI. Questi tributi sono stati disciplinati dal Comune con appositi Regolamenti.

Il corrispettivo della TARI (Tassa sui Rifiuti) è previsto a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa pubblica (cioè dal Comune).

PER COSA SI PAGA E PER COSA NON SI PAGA

Sono soggetti al tributo i locali o le aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In pratica sono assoggettati alla TARI tutti i fabbricati (abitazioni, loro pertinenze, immobili produttivi, uffici ecc.) nei quali, in conseguenza di una presenza umana (anche solo potenziale), si ha una possibile produzione di rifiuti urbani e assimilati.

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Sono pertanto escluse dal tributo:

- ✓ Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni o locali tassabili (giardini, piazzali, balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti), ad eccezione delle aree scoperte operative (cioè quelle direttamente destinate all'attività produttiva ad esempio pedane per la somministrazione all'esterno, campeggi ecc.).
- ✓ Centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- ✓ Locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso, i locali (quali le unità immobiliari adibite a civile abitazione) e le aree privi di mobili e suppellettili e sprovvisi di contratti attivi di fornitura del servizio idrico ed elettrico;
- ✓ Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- ✓ Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- ✓ Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- ✓ Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- ✓ I locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- ✓ Locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;
- ✓ Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- ✓ Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, depositi agricoli quali legnaie, fienili e simili ed i locali adibiti esclusivamente a ricovero di attrezzi e mezzi agricoli;
- ✓ Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- ✓ In generale tutte le superfici delle utenze non domestiche ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

CHI DEVE PAGARE

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

1) Se l'immobile è utilizzato dal proprietario come abitazione principale: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare;

2) Se l'immobile è affittato: è tenuto al pagamento l'inquilino con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare;

3) Se l'immobile è tenuto a disposizione del proprietario: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata ad un nucleo familiare convenzionalmente stabilito di 3 componenti, ad eccezione delle unità immobiliari aventi superficie calpestabile uguale o inferiore a mq. 40 per le quali si assume una tariffa commisurata ad un nucleo familiare pari a 2 componenti.

In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi (per esempio locazioni turistiche o comunque di breve durata), il tributo è dovuto soltanto dal proprietario.

COME SI CALCOLA LA TARIFFA

La tariffa TARI si compone di due quote diverse: una fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e una variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa delle utenze domestiche si articola in una quota fissa espressa con una tariffa al metro quadro e una variabile espressa in una somma annua, commisurate entrambe al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tariffe approvate per le utenze domestiche dal Comune di Volterra sono le seguenti:

COMUNE DI VOLTERRA				
TARIFFE 2018 - UTENZE DOMESTICHE				
Utenze Domestiche - TARIFFE ANNUE				
	Quota Fissa	Quota Variabile		
N° componenti	€/Mq 2018	€/anno 2018	Ka applicato	Kb applicato
1	1,40	56,31	0,86	0,90
2	1,53	106,36	0,94	1,70
3	1,66	137,64	1,02	2,20
4	1,79	168,92	1,10	2,70
5	1,91	193,94	1,17	3,10
6 o più	2,01	218,97	1,23	3,50
Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)				

In pratica per una abitazione di 80 metri quadrati occupata da una famiglia di 4 persone il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(1,79 \cdot 80) + 168,92 = 312,12$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%).

In pratica la formula completa sarà così composta:

€. 312,12(quota comunale) +

$312,12 \cdot 5\% = \mathbf{€. 15,61}$ (quota provinciale) =

€. 328,00(Totale da pagare arrotondato)

La tariffa delle utenze non domestiche si articola anch'essa in due quote, una fissa e una variabile, espresse però entrambe con una tariffa al metro quadro.

Le tariffe approvate per le utenze non domestiche dal Comune di Volterra sono le seguenti:

COMUNE DI VOLTERRA								
TARIFFE 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE								
Cat158	DESCRIZIONE	Utenze	Mq Tot	PARTE FISSA €/MQ	PARTE VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/mq	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	72	21.603	1,60	0,63	2,23	0,43	4,20
2	Cinematografi e teatri	2	547	1,45	0,54	1,99	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	100	11.708	1,94	0,72	2,66	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	5.409	3,02	1,01	4,03	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	-	-	1,25	1,97	3,22	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	6	1.800	2,09	0,76	2,85	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	29	12.136	4,03	1,48	5,51	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	191	39.183	3,17	1,16	4,33	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1	2.852	3,32	1,22	4,54	0,89	8,21
10	Ospedali	1	23.335	4,85	1,64	6,49	1,30	11,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	145	10.343	3,62	1,37	4,99	0,97	9,20
12	Banche ed istituti di credito	13	7.758	3,21	1,18	4,39	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	137	11.695	3,43	1,26	4,69	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	21	879	3,58	1,32	4,90	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	16	2.067	3,21	1,15	4,36	0,86	7,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	64	1.800	4,96	1,79	6,75	1,33	12,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	34	1.669	3,65	1,34	4,99	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30	1.617	2,76	1,20	3,96	0,74	8,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	530	3,24	1,73	4,97	0,87	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	9.807	2,57	1,01	3,58	0,69	6,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	27	1.298	2,54	0,99	3,53	0,68	6,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	71	8.390	12,12	4,46	16,58	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	63	10,44	3,73	14,17	2,80	25,00
24	Bar, caffè, pasticceria	41	3.282	9,14	3,36	12,50	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	69	6.681	5,56	2,04	7,60	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	58	5,56	2,04	7,60	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18	648	15,77	5,80	21,57	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	-	-	3,66	5,78	9,44	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	20	600	18,64	6,86	25,50	5,00	46,00
30	Discoteche, night club	-	-	6,15	2,24	8,39	1,65	15,00
	Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)							

In pratica per una attività appartenente alla categoria 25 di superficie pari a 50 metri quadrati, il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(7,60 * 50) = 380,00$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%).

In pratica la formula completa sarà così composta:

€ 380,00 (quota comunale) +

$$380,00 * 5\% = € 19,00 \text{ (quota provinciale) =}$$

€ 399,00 (Totale da pagare arrotondato)

COME SI PAGHERA' NEL 2018

La TARI per l'anno 2018 si pagherà, nel Comune di Volterra, in 3 rate scadenti rispettivamente, il **16 Maggio 2018**, il **16 Settembre 2018** ed il **16 Novembre 2018**, mediante invio di apposito avviso di pagamento utilizzando i modelli F24 precompilati ed allegati al predetto avviso.

Gli importi indicati nel suddetto avviso dovranno essere versati entro e non oltre le scadenze indicate, anche in un'unica soluzione, utilizzando contemporaneamente i tre modelli F24 allegati e precompilati.

Per le occupazioni/detenzioni iniziate o cessate nel corso del 2018, e già comunicate all'Ufficio Tributi, gli importi sono commisurati al periodo di occupazione del 2018, applicando le tariffe 2018.

Ai contribuenti che non effettueranno il pagamento dell'avviso sarà successivamente notificato un sollecito di pagamento in unica rata (maggiorato delle sole spese di notifica). In caso di mancato pagamento di detto sollecito entro 60 giorni dalla notifica, sarà applicata la sanzione del 30% per omesso versamento oltre interessi e, in caso di ulteriore morosità, il recupero coattivo con aggravio delle relative spese legali e interessi.

RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le esenzioni ed agevolazioni sono disciplinate dagli articoli da 17 a 21 del Regolamento Comunale.

In sintesi sono previste per le utenze domestiche:

- 1) Riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che realizzano attività di compostaggio domestico;
- 2) Riduzione del 60% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti;
- 3) Esenzione dal pagamento per locali occupati da soggetti che, non raggiungendo il minimo vitale, vengono segnalati dai servizi sociali della ASL con apposita relazione;
- 4) Riduzione del 30% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di quattro componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- 5) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di cinque o più componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- 6) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti esclusivamente, al primo gennaio dell'anno di imposizione, da soggetti

che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con indicatore ISEE, relativo a redditi dell'anno precedente, non superiore a euro 12.000,00.

Per le utenze non domestiche:

- 1) Riduzione della quota variabile per le attività che avviano al recupero rifiuti qualitativamente assimilati tramite soggetti diversi dal gestore pubblico calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati recuperati e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nell'anno (fino ad una quota massima del 30%);
- 2) Riduzione del 60% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti;
- 3) Riduzione del 30% per locali ed aree scoperte operative ad uso stagionale non superiore a 6 mesi continuativi o quattro giorni settimanali.
- 4) Riduzione pari al 50% della tariffa, per un periodo di tre anni a decorrere dall'apertura dell'attività produttiva, per le attività artigianali (ad esclusione delle attività artigianali alimentari con somministrazione non assistita) ed industriali che stabiliranno nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale. A decorrere dall'anno 2018, nel caso di nuove aperture di attività artigianali di cui al presente comma che comporteranno variazioni di destinazione d'uso urbanistico dei locali, tale riduzione è elevata al 70%;
- 5) Riduzione a decorrere dall'anno 2017 del 20% della tariffa, per le attività commerciali, artigianali e ricettive che abbiano ottenuto il riconoscimento di "esercizio storico" ed il conseguente inserimento nell'albo comunale in base all'art. 5 comma 1 del "Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione degli esercizi storici di Volterra".
- 6) Riduzione a decorrere dall'anno 2018 pari al 100% della tariffa, per un periodo di tre anni a decorrere dall'apertura dell'attività produttiva, per le attività artigianali, commerciali e industriali che stabiliranno nuovi insediamenti produttivi nelle frazioni del comune, con un limite massimo di riduzione annuale di €. 1.500,00 per nuova attività, e comunque nel limite delle risorse specifiche annualmente stanziare nel bilancio comunale.

COME COMUNICARE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo (nuova iscrizione, variazione di un utenza precedentemente iscritta, subentro ad utenza già esistente, richiesta riduzioni ecc.) utilizzando il modello di dichiarazione disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito istituzionale dell'Ente.

La dichiarazione deve essere presentata entro il **31 Gennaio** dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI, per cui, se non sono intervenute variazioni, non c'è necessità di effettuare nessuna dichiarazione.

SANZIONI

Le sanzioni in ordine all'applicazione della TARI sono disposte dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 e D.lgs. 472/1997 come segue:

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo:
 - Versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, sanzione del 1% giornaliero;
 - Versamento effettuato dal quindicesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza, sanzione del 15%;
 - Versamento effettuato oltre il novantesimo giorno dalla scadenza, sanzione del 30%.
- 2) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di informazioni da parte del Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Gli interessi sono dovuti pari al tasso legale vigente.

Richiesta Informazioni

- **ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO**
 - Mercoledì 10.00 - 13.00
 - Martedì e Giovedì 14.45 - 17.45
- Tel. 0588/86050 int. 112 Fax 0588/90062
- Email: tributi@comune.volterra.pi.it